



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 913 del 04/12/2024

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo – IUSTO -, con sede legale in Torino, per lo svolgimento di Tirocini curriculari e professionalizzanti. Durata quinquennale dalla data di sottoscrizione.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con mail acquisita in arrivo al protocollo n. 75258/24 del 20/11/2024 la Referente Sportello Tirocini dell'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo – IUSTO – di Torino, trasmetteva a questa azienda proposta di convenzione al fine dello svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti;

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lett. A), della Legge n. 196 del 24/06/1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Visto che IUSTO è un istituto aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia di Roma dipendente dalla Città del Vaticano, riconosciuta con Decreto del MURST del 01/01/90 come Università che rilascia titoli equipollenti al Diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università Italiane e pertanto idonea alla titolarità dei tirocini per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo secondo quanto stabilito all'art. 53 del DPR 328/01;

Dato atto che IUSTO è un'Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione (Cert. 827/001) e l'Orientamento (Cert. 800/001) del 04/04/07;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminarmente alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Istituto stesso;

Rilevato che, come stabilito nel testo della Convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;



Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo –IUSTO- di Torino, secondo il testo definito nell'Allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo - IUSTO- di Torino, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'ex art. 8 DM 11/12/98 n. 509, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI

TRA

L'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo o in forma abbreviata IUSTO (d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*") con sede legale in Torino, Piazza Conti di Rebaudengo 22, avente C.F. 97601870013 e P.IVA n. 09328910014, civilmente riconosciuto con D.D. del 13 luglio 2017 n. 175 della Regione Piemonte e pubblicato sul suo Bollettino Ufficiale n°32 il 10 agosto 2017, rappresentato dall'Amministratore Delegato, prof. Alessio Rocchi, nato a Bergamo il 27/06/1968,

E

_____ (d'ora in poi denominata denominato "*soggetto ospitante*")
con sede legale in _____ (____), _____, avente C.F.
_____ e/o P.I. _____, (telefono _____ email
_____) PEC _____), legalmente rappresen-
tato/a da _____, nato/a a _____ il _____,

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- IUSTO è un istituto aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS) dipendente dalla Città del Vaticano, riconosciuta con Decreto del MURST del 02/01/1990 come Università che rilascia titoli equipollenti al Diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università Italiane e pertanto idonea alla titolarità dei tirocini per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo secondo quanto stabilito all'art. 53 del DPR 328/01;
- IUSTO è un'Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione (Cert.n.827/001) e l'Orientamento (Cert.n.800/001) del 04/04/2007;
- il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un *soggetto ospitante* e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo; il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro; i tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra istruzione e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;
- IUSTO, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi della normativa vigente, intende promuovere presso enti pubblici e privati, a seconda dei casi:
 1. Tirocini curriculari:
 - a) finalizzati al conseguimento di gradi accademici e/o di diplomi universitari erogati come Istituto Universitario;
 - b) finalizzati al conseguimento dei titoli previsti da percorsi formativi a finanziamento pubblico e/o a libero mercato organizzati come Agenzia Formativa;
 2. Tirocini professionalizzanti finalizzati all'accesso all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo (cfr. Convenzione tra IUSTO e Ordine degli Psicologi Piemonte, siglata in data 26 giugno 2015);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Ambito di applicazione, soggetti della convenzione e natura del tirocinio

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione, che non vincola in alcun modo le parti all'attivazione di tutte le tipologie di tirocini citate in premessa, ma costituisce la condizione per l'attivazione anche di un unico tirocinio, il cui avvio effettivo può avvenire solo successivamente alla sottoscrizione del progetto formativo di cui al successivo art.4.

Il *soggetto ospitante*, ai sensi delle leggi e delle norme citate nelle premesse, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture uno o più soggetti in tirocinio, anche simultaneamente presenti, su proposta del *soggetto promotore*. Il tirocinio non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro.

Art. 2 - Obblighi del *soggetto promotore*

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il *soggetto promotore* deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il *soggetto ospitante* e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo i modelli in uso presso il *soggetto promotore* o, laddove previsto, in base alle disposizioni regionali oggetto di apposito provvedimento;

- individuare un referente o tutor formativo quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere, verificando la validità e l'attinenza del percorso pratico con il progetto formativo.

Art. 3 - Obblighi del *soggetto ospitante*

Il *soggetto ospitante* deve:

- definire il progetto formativo di tirocinio in collaborazione con il *soggetto promotore*;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto, svolgendo al proprio interno attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio e favorendo l'elaborazione dell'esperienza da parte del tirocinante;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del *soggetto promotore*, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e garantire che il loro impegno presso l'impresa non superi l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare integralmente quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo altresì a tutti gli obblighi descritti all'art. 10 della presente convenzione;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- rispettare la proporzione numerica tra lavoratori da esso assunti e tirocinanti da esso ospitati, ai sensi delle leggi vigenti e delle norme citate in premessa e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 4 - Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito presso il *soggetto ospitante* dal *soggetto promotore*, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo sottoscritto dalle parti.

Il progetto formativo contiene i seguenti elementi:

1. anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del *soggetto promotore*, del *soggetto ospitante* (azienda o amministrazione pubblica), del tutor individuato dal *soggetto ospitante* e del tutor o referente nominato dal *soggetto promotore*;
2. elementi descrittivi del tirocinio:
 - a) tipologia di tirocinio,
 - b) sede prevalente di svolgimento,
 - c) estremi identificativi delle assicurazioni,
 - d) durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio e tempi di presenza in azienda,
3. specifiche del progetto formativo:
 - a) obiettivi del tirocinio;
 - b) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento;
 - c) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire;
 - d) modalità di svolgimento e strumenti;
4. diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del *soggetto ospitante* e referente o tutor del *soggetto promotore*.

Le parti si impegnano a garantire che il tirocinio sia coerente con le modalità e i contenuti indicati nel progetto formativo. Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della presente convenzione.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- adottare un comportamento improntato a correttezza e professionalità;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor incaricati dal *soggetto promotore* e dal *soggetto ospitante*, facendo riferimento ad essi per qualsiasi evenienza o esigenza di tipo organizzativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e, in particolare, sulle informazioni o conoscenze in merito ai sistemi organizzativi, ai processi produttivi e ai prodotti del *soggetto ospitante*;
- produrre tutta la documentazione prevista per l'attestazione e la valutazione delle attività svolte.

Art. 6 - Tutor formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività sono verificate da un tutor formativo designato dal *soggetto promotore*, che si impegna a seguire il tirocinante di riferimento per monitorare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto individualizzato di tirocinio;

- la validità e l'attinenza del percorso pratico con il progetto;
- le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la fase di rielaborazione dell'esperienza di tirocinio.

Art. 7 - Tutor aziendali e referente dei tirocini

Il *soggetto ospitante* individua uno o più tutor aziendali incaricati di affiancare i tirocinanti di riferimento secondo quanto definito nella presente convenzione e nel progetto individualizzato di tirocinio, e si impegna a garantire che tali tutor siano in possesso dei requisiti fondamentali previsti dalla legge e dai regolamenti di tirocinio dei singoli corsi di studio, nonché di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale.

Ciascun tutor si impegna ad effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, a verificare la stessa attraverso un costante monitoraggio e a procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio, in collaborazione con il *soggetto promotore*, ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante. È compito del tutor aziendale attestare le presenze effettuate dal tirocinante attraverso le modalità e gli strumenti forniti dal *soggetto promotore*. Il tutor si impegna a segnalare in forma scritta al *soggetto promotore* (tirocini@ius.to) ogni cambiamento di sede o di orari e qualunque non conformità del percorso.

Laddove si renda necessario il coordinamento tra diversi tutor e diverse esperienze di tirocinio, il *soggetto ospitante* nomina un referente dei tirocini, che si rende garante degli accordi stipulati nella presente convenzione.

L'eventuale modifica dei tutor e del referente dei tirocini incaricati dal *soggetto ospitante* comporta per il medesimo l'immediato obbligo di comunicare in forma scritta tale variazione al *soggetto promotore*.

Art. 8 - Permanenza in azienda del tirocinante

L'accesso del tirocinante alle strutture aziendali del *soggetto ospitante* è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo da parte del *soggetto promotore*, del *soggetto ospitante* e del tirocinante.

È consentita la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al *soggetto promotore*.

Art. 9 - Garanzie assicurative

Il *soggetto promotore* garantisce, ai sensi dell'art. 3 comma 2 Decreto n.142 del 25.3.1998, la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare immediatamente l'evento al *soggetto promotore*, per consentire la denuncia agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento al numero delle polizze indicate nel progetto formativo. In caso di ritardo nella comunicazione dell'infortunio, gli oneri derivanti dalla tardiva comunicazione saranno addebitati al *soggetto ospitante*.

Art. 10 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori in servizio presso il *soggetto ospitante*, al medesimo spettano nei confronti del tirocinante tutti gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Sul *soggetto ospitante* ricadono in particolare gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché il dovere dell'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti in base alla normativa vigente e al DVR del *soggetto ospitante*.

Il *soggetto ospitante* garantisce l'adempimento di tali obblighi, assumendosene la piena responsabilità e sollevando da qualsiasi onere di verifica il *soggetto promotore*.

La formazione generale e specifica dei tirocinanti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con le modalità e i contenuti previsti dai vigenti Accordi in materia sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato Regioni e Province autonome, viene garantita d'intesa tra le parti, in ragione del percorso formativo frequentato. Su richiesta del *soggetto ospitante*, il tirocinante fornisce la documentazione attestante lo svolgimento da parte sua della formazione generale e specifica in materia.

Art. 11 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti da ciascuna tipologia di tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor o referente del *soggetto promotore* ed al tutor aziendale.

Il *soggetto ospitante* può sospendere o interrompere il tirocinio, previa informazione al *soggetto promotore*, nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo o ponga in essere comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*.

Art. 12 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di tutti soggetti coinvolti nella convenzione e nei programmi di tirocinio, siano essi persone fisiche o giuridiche, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

Il *soggetto promotore* informa i tirocinanti dell'obbligo che gli stessi si assumono di mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dalle attività svolte presso il *soggetto ospitante*, e li esorta ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal R.G.P.D. 2016/679.

Art. 13 - Durata della convenzione

La presente convenzione, senza onere alcuno per la struttura ospitante, decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata quinquennale.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con un preavviso minimo di tre mesi, mediante comunicazione alla controparte a mezzo raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata.

Il recesso dalla convenzione non ha alcun effetto su eventuali tirocini ancora in svolgimento che le parti, nell'interesse dei tirocinanti coinvolti, si impegnano a portare a termine nei tempi previsti dai singoli progetti formativi.

Art. 14 - Controversie

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Tutte le controversie ancora irrisolte dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione da esperirsi presso il Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Torino.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le parti concordano che il Tribunale di Torino sarà inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese di registrazione

La presente convenzione, a norma di legge, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del *soggetto ospitante*. La medesima convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 39 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n°131 con spese a carico del richiedente.

Torino, il _____

(timbro e firma per il *soggetto promotore*)
Il Rappresentante Legale di IUSTO

(timbro e firma per il *soggetto ospitante*)
Il Rappresentante Legale

MARCA DA BOLLO